

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 250 del 19-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno duemiladiciotto il giorno ~~DICEMBRE~~ del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Dr. Salvatore Sidoti Pinto	Sindaco - Presidente	X	
Geom. Benedetto Reale	Assessore Vice Sindaco	X	
Dott. Giuseppe Princiotta	Assessore		X
Dott.ssa Mariarosa Mancuso	Assessore	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 74 del 18-12-18. Registro Generale.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per utilizzo parziale di personale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

Rilevata la necessità dell'Ente a garantire continuità e funzionalità del servizio idrico, stante il pensionamento del dipendente addetto e l'impossibilità con il personale in atto a coprire le esigenze lavorative;

Considerato che si rende necessario sopperire alla carenza d'organico con soluzioni temporanee;

Vista la nota prot. N. 9837 del 30/10/2018 con la quale il Comune di San Fratello richiedeva personale per l'espletamento del servizio idrico;

Verificata la disponibilità del Sig. Mirenda Alfio, inquadrato nella categoria giuridica B, posizione economica B1, in assegnazione al Servizio Idrico, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'Art.14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali;

Richiamato l'art.14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" che prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

Letto l'orientamento applicativo dell'Aran sull'istituto in questione (RAL_1771_Orientamenti" Applicativi) secondo cui:

a) *la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;*

b) *a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;*

c) *la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;*

d) *in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che l'utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;*

e) *quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;*

....omissis; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell'art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;

omissis..Infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all'art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.

Visto il parere dell'ARAN n.RAL670 - Orientamenti applicativi in merito all'art.14 CCNL 22.01.2004, il quale ha inequivocabilmente confermato che la convenzione tra enti per l'utilizzo congiunto di un lavoratore può avvenire solo nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;

Rilevato che la fattispecie di cui all'art. 14 CCNL cit.,

1. è diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato;

2. non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

Evidenziato:

- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale delle Autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la deliberazione n.80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte - n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti - sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);

- che, pertanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9, c. 28 del D.lgs n. 78/2010;

Visto, altresì, lo schema di convenzione redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, per l'utilizzazione da parte del Comune di San Fratello del dipendente del Comune di Mistretta, composta da n. 8 articoli;

Ritenuto pertanto di disporre l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 CCNL 22/1/2004, del Sig. Mirenda Alfio, dipendente a tempo pieno del Comune di Mistretta, per un numero massimo di ore pari a 12 settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) fino al 30/04/2019.

Precisato che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Mistretta;

Ritenuto, altresì, che l'ipotesi disciplinata dall'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio l'utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali; la convenzione tra gli Enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli stessi;

Ravvisata la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;


VISTO l'O A EE. LL vigente in Sicilia;
VISTO il D Lgs n 267/2000
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI


per i motivi esposti in premessa,

- **Di disporre e autorizzare**, per le ragioni in narrativa, l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 del Sig.Mirenda Alfio, dipendente a tempo pieno del Comune di Mistretta, categoria giuridica B, posizione economica B1, in assegnazione al Servizio Idrico per un numero massimo di ore pari a n.12 settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 30/04/2019.
- **Di approvare** lo shema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di San Fratello ed il Comune di Mistretta per l' utilizzo in comune, ai sensi dell'art. 14, del CCNL 22 gennaio 2004, del dipendente sig. Mirenda Alfio;
- **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale e per l'adozione di tutti gli atti conseguenziali, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
- **Di dare atto** che la Convenzione fra i due Comuni per l'utilizzo del dipendente avrà effetto dalla data di stipula della stessa;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Mistretta.
- **Di pubblicare** all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
- **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva

Il Responsabile del Procedimento



IL PROPONENTE



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data 19-12-2018

IL RESPONSABILE

[Signature]

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere: favorevole, se ed in quanto viene quantificata la spesa.

Data 19-12-18

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al

capitolo _____ Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma .1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,


DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Presidente



L'Assessore Anziano

F. TO REALE BENEDETTA

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio


ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 19-12-2018 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale



**CONVENZIONE
PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE
FRA
IL COMUNE DI SAN FRATELLO
E
IL COMUNE DI MISTRETTA**

ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004

L'anno duemiladiciotto addì del mese di con la presente Convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge:

TRA

il Comune di San Fratello , rappresentato dalla sig.ra Anna Savio, che nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta provvedimento n. _____ del _____, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

E

il Comune di Mistretta, rappresentato da nella qualità di, giusta provvedimento n. _____ del _____ domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

PREMESSO

- che l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il C.C.N.L. citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni;

- che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse il Comune di San Fratello con deliberazione di Giunta Comunale n.del..... e il Comune di Mistretta con deliberazione n.....del..... hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, di avvalersi della possibilità di utilizzare e di permettere di utilizzare il personale dipendente del Comune di Mistretta a tempo parziale per un periodo predeterminato presso il Comune di San Fratello.

CIÒ PREMESSO

con la presente scrittura redatta in formato digitale e da registrare in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo di personale dipendente dal Comune di Mistretta presso il Comune di San Fratello a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino al 30/04/2019.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi

istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse degli Enti interessati.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di San Fratello individua nel sig. _____ Qualifica _____, Cat. _____ posizione economica _____, dipendente del Comune di Mistretta sino al _____, il personale disponibile ad operare presso il Comune di San Fratello.

2. L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 3 – Tempo di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del dipendente assegnato all'utilizzazione a tempo parziale verranno prestate presso il Comune di San Fratello per complessive n. 12 ore settimanali (pari al 1/3, del tempo complessivo pari a 36 ore settimanali).

2. Il dipendente _____, dipendente del Comune di Mistretta presterà servizio presso il Comune di San Fratello indicativamente come segue:

_____.

3. Gli Enti Convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

4. Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale.

5. Ciascun Ente convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza.

ART. 4 – Gestione del personale assegnato

1. Entrambi gli Enti convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al temperamento delle proprie rispettive esigenze.

2. Il rapporto di lavoro del lavoratore assegnato è gestito dall'Ente da cui dipende contrattualmente, titolare del rapporto stesso.

3. Gli Enti convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:

a) impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alla specializzazione/qualificazione professionale secondo le proprie disposizioni organizzative;

b) impiego con modalità volte a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa.

4. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'Ente da cui dipende contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri.

2. Gli oneri finanziari riferiti al personale in convenzione sono i seguenti:

a) il costo del personale in convenzione, esclusi gli elementi riferibili al salario accessorio, sostenuto direttamente dall'Ente convenzionato da cui il lavoratore dipende contrattualmente e ripartito per 2/3, a carico del Comune di Mistretta e per 1/3 a carico del Comune di San Fratello che rimborserà la quota di competenza al Comune di Mistretta entro 30 giorni dalla richiesta;

b) i costi connessi alla retribuzione accessoria restano a carico di ciascun Ente Convenzionato per la parte rispettivamente ed autonomamente determinata.

ART. 6 – Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30/04/2019.

ART. 7 – Verifiche e modifiche

1. Gli Enti convenzionati concordano, data la breve durata, sull'assenza di necessità di una verifica strutturata dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, gli Enti convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti Organi.
3. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Mistretta _____

Per il Comune di San Fratello _____